

*Riduzione Orario di Lavoro & Banca delle Ore hanno una **SCADENZA***

Ricordiamo a tutte le Colleghe e Colleghi e, in particolare agli assunti nell'anno, che le **ore di DEDUZIONE annuale dell'orario di lavoro**, previste dall'art. 118 del vigente c.c.n.l., se non fruite **entro il 31 dicembre, SONO PERSE**.

Le ore contrattualmente previste, ovvero, **15 per i dipendenti in servizio al 31.12.2000 e 7 ore e 30 minuti per i dipendenti assunti successivamente**, possono essere utilizzate, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

L'utilizzazione di tale riduzione non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale nelle aziende con più di 15 dipendenti.

La fruizione delle ore di permesso retribuito può essere effettuato anche in collegamento con giorni di ferie.



Analogamente, anche le **23 ore di RIDUZIONE di orario che confluiscono in Banca delle Ore**, per coloro che osservano l'orario di lavoro di 37 ore e 30 minuti settimanali, se non fruite **entro i 24 mesi, SONO PERSE**, (cfr. circ. Federcasse 182/05).

Allo scopo di prevenire possibili contestazioni invitiamo le Colleghe e i Colleghi a **specificare espressamente e, possibilmente per iscritto**, nel preavviso l'utilizzo di permesso retribuito a valere sulla **DEDUZIONE** o **RIDUZIONE** di orario di lavoro di cui all'art. 118 del c.c.n.l. di categoria.

Le strutture della FABI, sono a disposizione delle Colleghe e Colleghi, per eventuali interventi presso le aziende che adottassero comportamenti difformi da quanto previsto contrattualmente.

L'ESECUTIVO NAZIONALE

Roma, marzo 2008